

Spazio alla ditta che cede il ramo d'azienda

Non c'è cessazione
o blocco all'accesso
come nel caso della società

L'esclusione
dagli Isa
di un professionista
non limita
l'adesione dello studio

La faq
delle Entrate
permette
di risolvere
i dubbi
applicativi
delle nuove
cause di blocco

L'accordo biennale

Lorenzo Pegorin
Gian Paolo Ranocchi

La ditta individuale che cede un ramo di azienda non incorre in alcuna causa di cessazione o di blocco dal concordato preventivo biennale. È uno dei recenti chiarimenti in tema di concordato preventivo biennale (Cpb) contenuto in una faq delle Entrate del 25 settembre scorso che differenzia il caso di specie rispetto all'ipotesi in cui a cedere sia un soggetto societario.

Si ricorda infatti che gli articoli 11 lettera b-quater e 21 lettera b-ter del Dlgs 13/2024 annoverano tra le cause di esclusione e di cessazione dal concordato le ipotesi in cui la società o l'ente risulti interessato da operazioni di fusione, scissione, conferimento. Con la circolare 18/E/2024 l'agenzia delle Entrate ha tuttavia chiarito che in presenza di una operazione di cessazione di azienda o di ramo di azienda, a prescindere dall'entità della stessa cessazione, ricorra comunque una causa di esclusione dal Cpb, attesi i molteplici punti in comune tra la cessazione di ramo d'azienda e il conferimento.

Ora con la faq in questione viene sdoganato un importante principio secondo cui le società e l'impresa individuale sono soggetti giuridici distinti e che il legislatore ha espressamente fatto riferimento solo a «società ed enti» e non, in generale, all'imprenditore o al «soggetto giuridico» che ha aderito al concordato. Per tale ragione l'agenzia delle entrate ha ritenuto, che l'ambito soggettivo di appli-

cazione della norma non contempli le imprese individuali e pertanto, non si verifichi nel caso di quest'ultima alcuna causa di cessazione dal concordato preventivo biennale.

L'altro importante chiarimento, giunto con una faq Entrate sempre del 25 settembre, riguarda la casistica prevista dalle lettere b-quinquies) e b-sexies) all'articolo 11, comma 1, del Dlgs 13/2024, relativo alle nuove cause di esclusione che riguardano in particolare i professionisti associati e le società tra professionisti o Sta (società fra avvocati).

Il nuovo sistema di cause di blocco e di cessazione del concordato preventivo biennale (Cpb) che riguarda i professionisti dotati di partita Iva che partecipano associazioni professionali, Stp o società tra avvocati, prevede come al Cpb si possa accedere solo se tutti i soggetti intrecciati dai nuovi vincoli introdotti da Dlgs 81/2025 optano per il Cpb. E il concordato preventivo biennale cessa a sua volta di avere efficacia per tutti, se anche uno solo dei soggetti intrecciati ne esce per effetto di una causa di cessazione.

In tale contesto viene chiarito che l'adesione al Cpb è possibile per lo studio associato e per i singoli associati che applicano gli Isa, anche se uno dei partecipanti è escluso (come nel caso del regime forfettario) nel periodo di riferimento per la formazione della proposta di Cpb (quello antecedente il biennio concordabile). L'agenzia delle Entrate nel fornire risposta al quesito richiamandosi ai precetti della circolare 9/E/2025 ha riaffermato il seguente principio: «Analogamente, nel caso oggetto del presente quesito la presenza per uno degli associati di una causa che impedisce l'applicazione degli Isa quale

l'applicazione del regime forfettario, non preclude l'adesione al Cpb da parte dell'associazione e degli altri associati per i quali, invece, trovano applicazione gli Isa».

La condizione per accedere è dunque che il soggetto applichi gli Isa; in buona sostanza chi non li applica è escluso, ma ciò non impedisce l'accesso agli altri membri per cui gli Isa sono applicabili. Il chiarimento è sicuramente apprezzabile e permette di risolvere una serie di situazioni pratiche che presentavano alla semplice lettura della norma qualche dubbio di carattere applicativo.

Si pensi, ad esempio, ad uno studio professionale in presenza di tre associati dove solo uno di essi abbia una posizione individuale in regime forfettario nel 2024, mentre gli altri due soci non hanno partita Iva. In tale casistica, stando ai predetti chiarimenti non si applicherebbe alcuna causa di blocco del Cpb. In questo contesto, infatti, il soggetto partecipato potrebbe ben validamente aderire al Cpb 25-26 poiché non si verifica alcun incrocio con le posizioni dei partecipanti all'associazione di cui alle nuove condizioni previste dagli articoli 11, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies), e 21, comma 1 lettere b-quinquies) e b-sexies), del Dlgs 13/2024 e introdotte dal Dlgs 81/2025.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

